



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale degli Affari Generali, Risorse Umane e Attività Ispettiva

Procedura di riqualificazione relativa all'accesso al profilo professionale di operatore amministrativo, area funzionale B, area professionale amministrativa, posizione economica B2.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni, recante azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;

VISTI la legge 31 dicembre 1996, n. 675 concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni ed il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che a decorrere dal 1° gennaio 2004 abrogherà le disposizioni della legge precitata;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191 ed in particolare, l'art. 2;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni recante: “riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)” ed in particolare gli artt. 19 e 20;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” ed in particolare l'art. 34;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale degli Affari Generali, Risorse Umane e Attività Ispettiva

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 con il quale si è proceduto alla rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 relativo all'operatività delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera b);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2002 con il quale sono state ridefinite le dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali del soppresso Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2003 che, in attuazione del comma III dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, individua provvisoriamente le dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro - integrativo del CCNL del personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 - stipulato in data 16 maggio 2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 12 giugno 2003;

VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) di lavoro relativo al personale dipendente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottoscritto il 25 ottobre 2000;

VISTO il protocollo d'intesa del 31 maggio 2000 tra i rappresentanti dell'Amministrazione del lavoro e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali (OO.SS.) a livello nazionale per la programmazione dei percorsi professionali da attivare ai sensi dell'art. 15 del CCNL - comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001;

VISTO l'accordo del 31 maggio 2001, tra i rappresentanti dell'Amministrazione e delle OO.SS. a livello nazionale, per la definizione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi ai corsi formativi e per l'individuazione dei punteggi stessi, e successiva nota integrativa del 10 luglio 2001;

VISTO l'accordo del 13 giugno 2001 tra i rappresentanti dell'Amministrazione e delle OO.SS. a livello nazionale per la riattualizzazione dei percorsi professionali relativo al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, già concordati nel protocollo d'intesa del 31/05/2001, da attivare ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. B) del CCNL - comparto ministeri del 16/02/1999;

VISTO l'accordo integrativo di amministrazione del 5 novembre 2003 tra i rappresentanti dell'amministrazione e delle OO.SS. a livello nazionale per l'emanazione di



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale degli Affari Generali, Risorse Umane e Attività Ispettiva

ulteriori bandi di riqualificazione del personale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, già previsti dal CCNI del 25 ottobre 2000 e dalla successiva riattualizzazione, contenuta nel predetto accordo del 13 giugno 2001;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla sequenza dei percorsi professionali secondo quanto previsto nell'accordo del 13 giugno 2001 e dal successivo accordo del 5 novembre 2003, tra i rappresentanti dell'Amministrazione e delle OO.SS. a livello nazionale per l'attuazione dei percorsi professionali relativi al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, già concordati nel protocollo d'intesa del 31/05/2001, da attivare ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. B) del CCNL - comparto ministeri del 16/02/1999;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale con sentenza 9 maggio 2002, n. 194 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 22, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 13 maggio 1999, n. 135, nonché dell'art. 22, comma 2 della medesima legge, ha enunciato alcuni principi costituzionali ai quali devono essere improntate tutte le procedure di riqualificazione del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha richiesto all'Avvocatura Generale dello Stato di verificare la coerenza dei criteri di riqualificazione definiti dal CCNI di amministrazione con i principi sanciti dalla Corte Costituzionale;

CONSIDERATO che il richiesto parere è stato reso dall'Avvocatura Generale dello Stato con nota n. 16669/02- sez. VI del 27 settembre 2002;

CONSIDERATE le statuizioni contenute nella citata sentenza della Corte costituzionale e considerato altresì quanto esplicitato nel citato parere dell'Avvocatura Generale dello Stato;

RITENUTO di dover procedere all'indizione della procedura di riqualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore amministrativo, area funzionale B, area professionale amministrativa, posizione economica B2, secondo le previsioni contrattuali definite nel CCNL – comparto ministeri e nel CCNI di lavoro di Amministrazione del 25 ottobre 2000;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali;

D E C R E T A

Art. 1

Indizione della procedura di riqualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore amministrativo area funzionale B, area professionale amministrativa, posizione economica B2.

1. E' indetta la procedura di riqualificazione, ai sensi dell'art. 8, lett. C) del CCNI sottoscritto il 25 ottobre 2000, per la copertura di complessivi n. 397 posti nel profilo professionale di



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale degli Affari Generali, Risorse Umane e Attività Ispettiva

operatore amministrativo, area funzionale B, area professionale amministrativa, posizione economica B2.

2. Con successivo provvedimento si procederà alla ripartizione dei suddetti posti a livello regionale e di amministrazione centrale.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. La procedura di riqualificazione di cui al precedente art. 1 è riservata ai dipendenti dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – fatta eccezione dei dipendenti provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – ex Dipartimento degli Affari Sociali – che si trovino anche in posizione di comando presso altre Pubbliche Amministrazioni. E' altresì riservato al personale transitato al Ministero delle attività produttive ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2001 che in caso di superamento della procedura di riqualificazione sarà inquadrato nei nuovi profili sulla base di successivi accordi interministeriali.

2. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) i dipendenti provenienti da tutti i profili professionali collocati nella posizione economica B1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- b) i dipendenti che, pur non in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, appartengono al profilo professionale di coadiutore, con almeno quattro anni di esperienza professionale nella posizione economica B1.

3. I requisiti di ammissione nonché i titoli valutabili, ai sensi del successivo art. 4, devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione stabilito dal successivo art. 3.

4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura di riqualificazione con riserva di successivo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, l'esclusione dalla procedura di riqualificazione per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza delle modalità e dei termini perentori stabiliti nel presente bando.

Art. 3

Modalità e termine per la presentazione delle domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione del personale interessato, in possesso dei requisiti prescritti, dovrà essere redatta in carta semplice, in conformità allo schema allegato (allegato 1), che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le domande sottoscritte dai candidati, dovranno essere presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine perentorio del giorno **23 gennaio 2004** ai seguenti uffici:



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale degli Affari Generali, Risorse Umane e Attività Ispettiva

- alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro presso cui ciascun dipendente presta servizio per i dipendenti in servizio presso gli Uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - alla Divisione I della Direzione generale affari generali, risorse umane e attività ispettiva per i dipendenti in servizio presso le Divisioni e gli Uffici delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - alla Divisione IV della Direzione generale affari generali, risorse umane e attività ispettiva per i dipendenti in servizio presso gli altri Uffici dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché per i dipendenti che si trovino in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni o che siano transitati al Ministero delle attività produttive ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2001.
3. La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata:
- a) nel caso di presentazione diretta: dal timbro a data apposto dall'Ufficio ricevente;
 - b) nel caso di spedizione: dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
5. Nella domanda il candidato sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 e nella consapevolezza delle sanzioni penali, previste dall'art. 76 del predetto D.P.R., dovrà dichiarare:
- a) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);
 - b) il luogo e la data di nascita;
 - c) il codice fiscale;
 - d) l'attuale sede di servizio;
 - e) il profilo professionale di appartenenza;
 - f) i titoli di studio non universitari e quelli universitari posseduti, con l'esatta indicazione degli Istituti che li hanno rilasciati e degli anni in cui sono stati conseguiti;
 - g) la posizione economica di appartenenza e la data di inquadramento nella stessa;
 - h) lo svolgimento di mansioni superiori, ascritte alla posizione economica B2 o superiori, formalmente conferite a partire dal 7 febbraio 1993, precisandone il periodo e l'afferenza o meno al profilo professionale, ovvero all'area professionale oggetto del processo di riqualificazione;
 - i) la partecipazione su designazione dell'Amministrazione a corsi rientranti in programmi formativi o di aggiornamento, concordati tra l'Amministrazione medesima e le OO.SS. aventi titolo, organizzati, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da Enti esterni;
 - l) la partecipazione a corsi di lingua straniera su designazione dell'Amministrazione;
 - m) l'anzianità di servizio complessivamente maturata presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, specificando i periodi prestati nella posizione economica A1 e quelli prestati nella posizione economica B1;



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale degli Affari Generali, Risorse Umane e Attività Ispettiva

- n) l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella pubblica amministrazione;
- o) le cause di interruzione del rapporto di servizio presso la pubblica amministrazione specificandone i periodi (tale dichiarazione va resa anche se negativa);
- p) il recapito eletto ai fini di eventuali comunicazioni, con esclusione dell'Ufficio di servizio.

5. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell'art.39, del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. L'amministrazione effettuerà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 4

Titoli ammessi a valutazione

1. I titoli ammessi a valutazione ed il punteggio attribuibile secondo le previsioni del CCNI di lavoro del 25 ottobre 2000 sono i seguenti:

A) Requisiti culturali (punteggio massimo conseguibile 2)

1. Titolo di studio:

- ❖ Il punteggio massimo conseguibile è pari a 2;
- ❖ I punti, individuati nella seguente tabella per ciascuna tipologia, non sono cumulabili tra loro.

Dipendente in possesso di uno o più	Punti
Diplomi di laurea	2
Diplomi di laurea breve	1,7
Diploma di scuola secondaria di II grado	1,5

B) Requisiti professionali (punteggio massimo conseguibile 10)

1. Svolgimento di mansioni superiori afferenti a profili professionali ascritti alla posizione economica B2 o superiori.

- ❖ Il punteggio massimo conseguibile è pari a 8.
- ❖ Vanno valutate le mansioni superiori formalmente conferite, a partire dal 7 febbraio 1993.
- ❖ Va attribuito un punteggio pari a 0,8 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi in cui sono state svolte.

2. Partecipazione su designazione dell'Amministrazione a corsi rientranti in programmi formativi o di aggiornamento concordati tra l'Amministrazione medesima e le OO.SS. aventi titolo, organizzati a decorrere dal 1° gennaio 1993,



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale degli Affari Generali, Risorse Umane e Attività Ispettiva

dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da Enti esterni. Sono compresi i corsi di informatica di base, ovvero quelli di “Office Automation”.

❖ Il punteggio massimo conseguibile è pari a 2;

Vanno attribuiti i seguenti punteggi:

Tipologia Corsi	P u n t i
Corsi della durata di 1 giorno	0,05
Corsi della durata di 2 giorni	0,10
Corsi della durata di 3 giorni	0,15
Corsi della durata fino a 5 giorni	0,20
Corsi della durata fino a 10 giorni	0,30
Corsi della durata oltre i 10 giorni	0,50

La partecipazione ai seguenti corsi, frequentati dal personale su designazione dell'Amministrazione, dà diritto all'attribuzione del punteggio a fianco di ciascuno indicato indipendentemente dalla durata del corso o dall'anno di frequenza:

Tipologia Corsi	P u n t i
Corsi di abilitazione all'esercizio della vigilanza sulle società cooperative	0,20
Corsi di lingua straniera	0,10

C) Anzianità di servizio (punteggio massimo conseguibile 6)

❖ Per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato presso il Ministero del lavoro, vanno attribuiti i seguenti punti:

Servizio prestato nella posizione economica:	P
B1	0,30
A1	0,20

Art. 5

Commissione esaminatrice



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale degli Affari Generali, Risorse Umane e Attività Ispettiva

1. Con successivo provvedimento saranno nominate la commissione esaminatrice e le eventuali sottocommissioni.
2. La commissione e le eventuali sottocommissioni procederanno all'esame ed alla valutazione dei titoli secondo i criteri previsti dall'art. 4 del presente bando.
3. La commissione al termine della suddetta valutazione provvederà a formulare la graduatoria dalla quale risulteranno i candidati ammessi a partecipare al corso di riqualificazione.
4. La commissione medesima provvederà allo svolgimento del colloquio finale, previsto al termine del corso di riqualificazione, e quindi redigerà la graduatoria finale di merito.

Art. 6

Percorso formativo

1. E' ammesso a partecipare al corso di riqualificazione un numero di candidati non superiore ai tre mezzi del numero dei posti da ricoprire.
2. Nel caso in cui le istanze di partecipazione pervenute risultassero superiori ai tre mezzi del numero dei posti da ricoprire, i candidati da ammettere al corso di riqualificazione verranno selezionati tenendo conto del punteggio da ciascuno di essi conseguito nella valutazione dei titoli presentati e/o dichiarati.
3. Nel caso in cui, prima dell'inizio del corso di formazione, non sia stato necessario procedere alla valutazione dei titoli per far fronte all'eventualità prevista al comma 2, del presente articolo, tale valutazione dovrà essere effettuata prima del colloquio finale e resa nota ai candidati.
4. I candidati ammessi al corso di riqualificazione partecipano ad un corso di formazione tenuto a cura dell'Amministrazione al termine del quale i candidati medesimi devono sostenere un colloquio sulle materie trattate durante il predetto corso di formazione.
5. Il colloquio si intende superato con la votazione di almeno 18/30; la votazione massima conseguibile è 30/30.
6. La votazione finale risulta dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dal numeratore del punteggio conseguito nel colloquio.
7. Se si presentano casi di parità di punteggio, sia nella selezione per l'ammissione al corso di riqualificazione sia che nella votazione finale di cui al precedente comma, costituisce diritto di precedenza l'anzianità di servizio maturata, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, presso il Ministero del lavoro nella posizione economica B1.
8. In caso di ulteriore parità di punteggio costituisce diritto di precedenza l'anzianità di servizio complessivamente maturata alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, presso il Ministero del lavoro.
9. In caso in cui esistano ancora situazioni di parità di punteggio costituisce diritto di precedenza l'anzianità di servizio complessivamente maturata nell'ambito della pubblica amministrazione, sempre alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale degli Affari Generali, Risorse Umane e Attività Ispettiva

10. La durata del corso di riqualificazione sarà di n. 10 giorni.
11. Con successivi provvedimenti saranno comunicate le modalità, le materie oggetto del corso, nonché il luogo e la sede di svolgimento del medesimo.
12. E' fatto obbligo agli ammessi di presentarsi il giorno indicato nella comunicazione di ammissione, pena l'esclusione dalla procedura di riqualificazione.
13. Il personale dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che a conclusione - con esito positivo - del corso di riqualificazione si trovi in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni, cesserà da tale posizione all'atto della stipula del contratto di lavoro di cui all'art. 8, del presente bando.

Art. 7

Approvazione della graduatoria finale di merito e inquadramento nel profilo professionale

1. La graduatoria finale di merito formulata dalla commissione esaminatrice, sarà approvata con apposito provvedimento dell'Amministrazione, previa verifica della regolarità del procedimento.
2. A parità di punteggio, valgono i criteri di precedenza di cui all'art. 6, commi 7, 8 e 9 del presente bando.
3. La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e resa consultabile sul sito intranet dell'Amministrazione.
4. Dalla data di detta pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative.
5. L'inquadramento nel nuovo profilo professionale avverrà mediante lo scorrimento della graduatoria finale di merito con precedenza per il personale che già presta servizio nelle sedi con disponibilità di posti fino alla completa copertura degli stessi.
6. I candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, saranno inquadrati nel profilo professionale di operatore amministrativo, area professionale amministrativa, posizione economica B2 fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Art. 8

Stipula del contratto individuale di lavoro

1. Al fine dell'inquadramento nel nuovo profilo professionale i candidati, utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati a stipulare apposito contratto individuale di lavoro che avrà decorrenza giuridica ed economica dalla data della stipula del contratto medesimo.
2. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno che verrà indicato per la stipula del contratto individuale, comporterà la decadenza dal diritto all'inquadramento nel nuovo profilo professionale e nella relativa posizione economica.

Art. 9



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale degli Affari Generali, Risorse Umane e Attività Ispettiva

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione saranno trattati dalla Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva per le finalità di gestione della procedura di riqualificazione di cui al presente decreto e per la gestione del rapporto di lavoro.

Art. 10

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, e nel CCNL – Comparto Ministeri del personale non dirigenziale.

Il presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e diffuso anche in via telematica sul sito intranet del Ministero.

Roma, lì 9 dicembre 2003

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Mario NOTARO)
F.to NOTARO